



Al Sindaco del Comune di Merano  
Paul Roesch  
Alla Presidente del Consiglio Comunale  
Francesca Schir

## *Mozione n. 09/2019 – 22.03.2019*

### **Oggetto: Mozione a sostegno del DDL presentato dal governo di maggioranza nazionale inerente “Disposizioni in materia di eutanasia”**

#### **Premesso che:**

- Il presente disegno di legge è finalizzato a introdurre norme che consentono e disciplinano i trattamenti eutanasi.
- La richiesta del trattamento eutanasi è riservata al paziente maggiore di età, capace di intendere e di volere, le cui sofferenze fisiche o psichiche sono irreversibili, costanti o insopportabili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta.
- Attualmente nel nostro ordinamento non è infatti data la possibilità di decidere come porre fine alla propria vita, anche se questa è di venuta insostenibile per la persona affetta da insopportabili sofferenze e priva di prospettive.
- L'introduzione di un'apposita disciplina normativa si rende infatti ancora più necessaria, anche seguito di quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018. La Corte, nel processo che ha visto coinvolto Fabio Antoniani (meglio conosciuto come Dj Fabo), ha rilevato come «l'attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela de terminate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti».
- Anche la Consulta di bioetica, nel proprio Manifesto per l'eutanasia, ha rilevato come già nel 1974 alcuni premi Nobel deploravano con forza «l'insensibilità morale e le restrizioni giuridiche che impediscono di considerare le ragioni etiche per l'eutanasia» e ricordavano che «è crudele e barbaro obbligare una persona a essere tenuta in vita contro la sua volontà e non ascoltare le sue richieste di una fine decorosa dopo che

sono svanite la dignità, la bellezza, la promessa di futuro e il significato della vita e la persona può solo indugiare in uno stato di agonia o di drammatico sfacelo. L'imposizione di sofferenze non necessarie è un male che deve essere evitato dalla società civilizzata».

### **Considerato che:**

- Nelle società moderne e secolarizzate l'opinione pubblica è quindi sempre più favorevole a richiedere una morte assistita, dignitosa e, quando possibile, libera da sofferenza inutile. Viene quindi riconosciuto un diritto a non subire accanimento terapeutico quando le condizioni sono irreversibili. C'è un diritto alla vita ma anche un diritto alla morte.
- Il disegno di legge tratta un tema delicato e complesso che va necessariamente affrontato per consentire di compiere un passo avanti in tema di diritti civili e di libertà
- La Costituzione garantisce il diritto alla vita e alla salute, ma quando una vita degna non è più possibile, quando non esistono cure, allora scegliere di anticipare la propria morte, senza sofferenza e con dignità, diventa un diritto.
- L'autodeterminazione è un diritto
- Le Camere, continuando a rimandare il riconoscimento del diritto naturale a morire senza sofferenza, stanno di fatto negando ai cittadini la possibilità di scegliere
- Uno Stato responsabile deve fornire ai suoi cittadini tutti gli strumenti necessari per garantire una scelta libera e consapevole anche nella fase terminale della loro vita, cure e rinuncia alle cure, trattamenti per combattere il dolore e anche eutanasia
- L'articolo 1 riassume le finalità della legge e i principi etici sui quali la stessa si basa per garantire una buona qualità della vita, libera da sofferenze non necessarie. Nel rispetto di quanto disposto sia dalla Costituzione, sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia dalla Convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina, viene tutelato il diritto alla dignità e all'autodeterminazione della persona, attraverso una legge che regola l'eutanasia.
- L'articolo 2 definisce il trattamento eutanasi, che è qualificato come la somministrazione di farmaci, compiuta da personale medico, che mette fine, in modo immediato e indolore, alla vita di una persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 3 e su richiesta della medesima.
- L'articolo 3 reca le condizioni e i presupposti per poter richiedere il trattamento eutanasi, disponendo che ha diritto di chiedere tale trattamento il paziente maggiore di età, capace di intendere e di volere e le cui sofferenze fisiche o psichiche siano insostenibili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta
- L'articolo 4, comma 1, interviene sui presupposti e sulle modalità della richiesta di trattamento eutanasi del paziente, che oltre ad adempimenti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata, datata e firmata alla presenza di almeno due testimoni, che sottoscrivono a loro volta) deve rappresentare innanzitutto l'espressione di una scelta, libera, certa e consapevole, ben ponderata e volontaria. È prevista la possibilità per il paziente di esprimere la richiesta attraverso videoregistrazione o dispositivi che gli consentano di comunicare qualora non sia nelle condizioni di farlo nel modo

indicato al medesimo comma (forma scritta e sottoscrizione). Al comma 2 è prevista la possibilità per il paziente di revocare in ogni momento la richiesta di trattamento eutanasi.

- L'articolo 5 dispone in merito a tutti gli adempimenti a cui è tenuto il personale medico e sanitario prima di procedere al trattamento eutanasi. Tale personale, in base al comma 1, dovrà: accertare che sussistano tutte le condizioni richieste dall'articolo 3 e che persista l'intenzione del paziente di chiedere il trattamento eutanasi, e informarlo sulla sua situazione clinica e sulle sue prospettive di vita, nonché sulle possibilità terapeutiche ancora attuabili e sui trattamenti palliativi e sulle loro conseguenze; al comma 2 si prevede che le condizioni cliniche del paziente dovranno essere confermate anche da un altro medico, opportunamente consultato prima di procedere al trattamento eutanasi. Al comma 3 si prevede che sia redatto un rapporto delle condizioni cliniche del paziente e al comma 4 che il medico e il personale sanitario sono tenuti altresì a garantire che il trattamento eutanasi rispetti la dignità del paziente e non provochi sofferenze fisiche e non a informare, su richiesta del paziente, le persone da lui stesso indicate.
- L'articolo 6, comma 1, prevede che la dichiarazione scritta del paziente, la documentazione relativa alla procedura seguita dal personale medico con i relativi risultati, nonché il rapporto redatto dal medico o dai medici consultati sono inseriti nella cartella clinica del paziente. Ai sensi del comma 2, la persona deceduta a seguito di un intervento eutanasi praticato in conformità alle condizioni e alle procedure previste dalla legge è dichiarata deceduta di morte naturale a tutti gli effetti di legge
- L'articolo 7, comma 1, prevede i casi di non punibilità, specificando che le disposizioni degli articoli 575 (omicidio) 579 (omicidio del consenziente) 580 (istigazione o aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso) del codice penale non si applicano al medico e al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasi, provocando la morte del paziente, e a tutti coloro che agevolino o aiutino il paziente nell'accesso al trattamento eutanasi, al sussistere di determinate condizioni dettagliatamente specificate. Il trattamento eutanasi non è assolutamente contemplato dai codici del nostro Paese, ragion per cui esso è assimilabile ai citati reati, pertanto la disposizione del comma 1 esclude che le condotte del personale medico e sanitario relative al trattamento eutanasi disciplinato dalla legge e di tutti coloro che abbiano agevolato o aiutato il paziente nell'accesso al trattamento eutanasi possano configurare le fattispecie di tali reati. Al comma 2 si precisa che le strutture sanitarie pubbliche sono tenute a garantire il rispetto della volontà manifestata ai sensi dell'articolo 4. In caso contrario, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, saranno tenute al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato.
- Ed infine L'articolo 8, comma 1, rimette a un decreto del Ministro della salute – da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge – previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione del regolamento di attuazione della stessa legge che prevede, in particolare, l'individuazione delle modalità necessarie a garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale la corretta applicazione della medesima legge, nel rispetto della dignità del paziente e dei suoi familiari. Al comma 2 si prevede che il Ministro della salute presenti, altresì, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della legge.

## **IMPEGNANO**

Il Sindaco e la Giunta affinché:

a sensibilizzare tutti i parlamentari eletti in Provincia di Bolzano, affinché promuovano e garantiscano seri ed ampi confronti con tutti i soggetti istituzionali, associativi e professionali, al fine di sostenere l'attuale iter di approvazione e di iniziare una campagna di sensibilizzazione.

Lega Nord Merano  
Consigliere Comunale

**Sergio Armanini**